

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 giugno 2026, n. 077/Pres.

**Regolamento di modifica al Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione 277/2004.**

- Art. 1        Modifiche all'articolo 9 bis del DPREg. 277/2004
- Art. 2        Modifica all'articolo 19 del DPREg. 277/2004
- Art. 3        Modifica all'articolo 23 bis del DPREg. 277/2004
- Art. 4        Inserimento dell'articolo 38 ter del DPREg. 277/2004
- Art. 5        Entrata in vigore

**Art. 1**

*(Modifiche all'articolo 9 bis del DPREg. 277/2004)*

1. All'articolo 9 bis del decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277 (Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole <<Le unità operative complesse sono strutture caratterizzate da un livello medio di autonomia nello svolgimento delle proprie funzioni.>> sono sostituite con le seguenti: <<Le unità operative complesse sono strutture organizzative omogenee per competenza e gerarchicamente sottordinate rispetto alla direzione centrale presso cui operano.>>;
- b) al comma 2 le parole <<Le unità operative specialistiche sono strutture caratterizzate da un livello elevato di autonomia nello svolgimento delle proprie funzioni.>> sono sostituite con le seguenti: <<Le unità operative specialistiche sono strutture organizzative omogenee per competenza e coordinate rispetto alla direzione centrale presso cui operano.>>.

**Art. 2**

*(Modifica all'articolo 19 del DPREg. 277/2004)*

1. Alla lettera m) del comma 4 dell'articolo 19 del DPREg. 277/2004, dopo le parole <<direttore incardinato presso la direzione centrale,>>, le parole <<ad eccezione di quelli preposti a UOS>> sono sostituite con le seguenti: <<fatta eccezione per quelli alle dipendenze di eventuali UOS,>>.

Art. 3

*(Modifica all'articolo 23 bis del DPREg. 277/2004)*

1. Al comma 1 dell'articolo 23 bis del DPREg. 277/2004, le parole <<di servizio>> sono soppresse.

Art. 4

*(Inserimento dell'articolo 38 ter del DPREg. 277/2004)*

1. Dopo l'articolo 38 bis del decreto del DPREg. 277/2004, è inserito il seguente:

<< Art. 38 ter

(Consigliere diplomatico)

1. Ai sensi dell'articolo 47.1 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, il Presidente della Regione può avvalersi, per tutta la durata del suo incarico, di un Consigliere diplomatico, scelto nei modi indicati nel medesimo articolo.

2. Il Consigliere diplomatico assiste il Presidente della Regione nell'ambito delle attività di sua competenza in materia di relazioni internazionali in Italia e all'estero.>>.

Art. 5

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione